



**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**  
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ  
Servizio Trasporti

**ORDINANZA N. 02/2017**

PROT. 2495

**OGGETTO:** SP 70 di Campora - Istituzione del limite massimo di velocità di 40 km/h lungo i tratti correnti all'esterno dei centri abitati del Comune di Serra Riccò e compresi tra le progressive km 0+230 (fine centro abitato di Pedemonte) e km 11+287 (fine strada provinciale).

**IL DIRIGENTE**

**Considerato** che, secondo l'indagine ISTAT-ACI riferita al 2012 (pubblicata in data 11/11/13), le cause principali di incidenti riferibili alle caratteristiche della strada sono da imputare alle condizioni della pavimentazione ed allo stato del fondo stradale;

**Visto** il Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana dell'allora Provincia (attualmente Città Metropolitana) di Genova approvato con D.C.P. n° 54 del 01/10/08;

**Verificato** l'intero tracciato stradale della SP 70 di Campora;

**Considerato** che le caratteristiche della SP 70 di Campora (tracciato, larghezza della carreggiata, raggi di curvatura, configurazione plano-altimetrica, opere connesse, ecc.) sono assimilabili a quelle di una strada realizzata con velocità di progetto pari a 40 km/h;

**Viste** le condizioni del manto stradale nel medesimo tratto non sempre ottimali;

**Ritenuto** necessario prevedere, in attesa di poter realizzare gli opportuni ripristini, disposizioni che possano garantire agli utenti della strada la massima sicurezza possibile nel corso della circolazione;

**Considerato** opportuno istituire, in conformità alle caratteristiche della SP 70, il limite massimo di velocità di 40 km/h nei tratti della SP 70 di Campora correnti all'esterno dei centri abitati e compresi tra le progressive km 0+230 (fine centro abitato di Pedemonte) e km 11+287 (fine strada provinciale);

**Visto** l'art 6, comma 4, lettera "b" e l'art 142, comma 2 del D. Lgs. 30/04/92 n° 285 "Nuovo Codice della Strada";

**Richiamato** l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/03/01 n° 165;

**ORDINA**

dal 20/01/2017

**Istituzione del limite massimo di velocità di 40 km/h** lungo i tratti della SP 70 di Campora compresi tra le progressive km 0+230 (fine centro abitato di Pedemonte) e km 11+287 (fine strada provinciale), correnti all'esterno dei centri abitati.

Per quanto riguarda i tratti della SP 70 compresi all'interno dei "centri abitati" delimitati ai sensi dell'art. 4, il Comune di Serra Riccò potrà emettere, ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 3 del suddetto D. Lgs. 30/04/92 n° 285, analoga ordinanza in coerenza con la presente che costituisce esplicito e preventivo parere favorevole al riguardo.

Le prescrizioni della presente Ordinanza saranno rese note mediante l'impianto dei prescritti segnali.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, il mancato rispetto della quale comporta la sanzione prevista all'art. 142, comma 7, 8 e 9 del D. Lgs. 30/04/92 n° 285.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs 30/04/92 n° 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16/12/92 n° 495.

16/01/17

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**  
(Dott. Mauro Cuttica)  
*[documento firmato digitalmente]*

PU/